

Direzione contenuti audiovisivi

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2236, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1079/DDA/LC)**

Con istanza DDA/2236, pervenuta in data 3 luglio 2019 (prot. n. DDA/0002374), è stata segnalata dal sig. Stephane Michenaud, in qualità di legale rappresentante della società Co-peer-right Agency Italia S.r.l., per il tramite dell'avv. Giuseppe Perillo, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società AB Droits Audiovisuels, Belga Films, Condor Entertainment, Cottonwood Media, Curiosa Films, Diaphana, Doc And Film International, El Deseo, Europacorp, Federation Entertainment, Kinology, Les Films Du Kiosque, Mk2, Moana Films, Mod Producciones, OCS, On Entertainment, Orange Studio, Pyramide, Snd, Snd M6 Video, Storia Television, Telecinco Cinema, la presenza, sul sito internet <https://uqload.com/>, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere audiovisive indicate nell'elenco allegato alla presente comunicazione (*Url\_list.csv*) e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16, 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo, pur non apparendo tuttavia ravvisabili i presupposti per l'applicazione del procedimento ai sensi dall'art. 9-bis del Regolamento richiesto dall'istante. Tale disposizione infatti consente l'adozione di un ordine cautelare solo qualora la violazione risulti manifesta in base a un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. L'accertamento relativo alla circostanza che la violazione sia "manifesta", risulta preliminare rispetto a quella dell'eventuale pregiudizio e consiste nell'esame di elementi oggettivi attinenti al sito oggetto di istanza. Nel caso di specie, la violazione appare commessa tramite *cyberlocker* e pertanto risulta impossibile: i) appurare la natura illecita di contenuti presenti sulla piattaforma, oltre quelli segnalati; ii) accedere ai contenuti caricati sulla piattaforma senza preventivamente conoscere il *link* o suo *redirect*, tramite cui si è in grado di individuare il contenuto poiché è assente qualsiasi strumento di ricerca e l'*home page* non fornisce alcun collegamento o indicazione utile per l'accesso alle opere; iii) fruire pienamente delle funzionalità della piattaforma se non a seguito di un'iscrizione. Tali circostanze, cumulativamente considerate, portano ad escludere, dunque, che la violazione sia manifesta.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza, raggiungibile agli indirizzi [reports@uqload.com](mailto:reports@uqload.com), [dmca@uqload.com](mailto:dmca@uqload.com) e [takedowntool@uqload.com](mailto:takedowntool@uqload.com) risulta registrato tramite la società Internet Domain Service BS Corp., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@internet.bs](mailto:abuse@internet.bs), dalla società Whois Privacy Corp., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede in Ocean Centre, Montagu Foreshore East Bay Street, New Providence, Nassau, (Bahamas), per conto di un soggetto non identificabile;

Direzione contenuti audiovisivi

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America il cui indirizzo di posta elettronica è [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d’America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto dell’istanza indicate nell’allegato alla presente comunicazione e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/2236**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. *d*) e dell’art. 7, comma 5, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 19 luglio 2019**.

Come previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell’Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore